CITTA' DI CANALE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con Delibera G.C. n. _180_ del _25/11/2020_____

I N D I C E

Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Destinatari
Art. 3 Finalità e forme di previdenza complementare
Art. 4 Finanziamento
Art. 5 Modalità procedimentali
Art. 6 Cessazione della condizione di contribuzione dell'Ente
Art. 7 Tutela della privacy e riservatezza dei dati
Art. 8 Entrata in vigore e norma finale transitoria

Articolo 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art 208, comma 4, del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i, prevede la possibilità per gi Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale, a tempo indeterminato. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.

Articolo 2
DESTINATARI

1 I beneficiari del fondo sono i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Canale che abbiano superato il periodo di prova e che siano inquadrati in profili professionali che comportano la qualifica di Agente o Ufficiale con funzioni di Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale. In caso di rapporto di lavoro part-time, la somma destinata sarà riproporzionata alla percentuale prevista nel rapporto di lavoro; la quota pro-capite spettante sarà altresì riproporzionata in caso di periodo contrattuale inferiore a dodici mesi nell'anno di riferimento

2. L'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente per collocamento a riposo, dimissioni o altra causa o per passaggio del dipendente in settori diverse dalla Polizia Municipale. Il medesimo obbligo viene meno qualora il versamento al Fondo Perseo non consentisse l'erogazione di alcuna prestazione a favore dello stesso lavoratore.

3.Il Comune di Canale provvederà a sospendere il versamento del premio individuale annuale in tutti i casi in cui un dipendente sospenda la prestazione lavorativa, anche se con diritto alla conservazione del posto, per aspettativa non retribuita o comando presso altri enti.

Articolo 3
FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le risorse individuate secondo i criteri del presente regolamento sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art 208 secondo quanto definito dall'art 56-quater del CCNL 2016-2018.

Articolo 4
FINANZIAMENTO

1. Le quote dei proventi da destinare alle attività assistenziali e previdenziali vengono determinate dall'Ente, nella sua autonomia decisionale sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali.

2. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazione delle norme del vigente Codice della Strada, effettivamente incassati. La Giunta Comunale, annualmente ed in esecuzione dell'art 208 del CdS, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge, delle compatibilità e dei vincoli di bilancio, prevede, all'inizio di ogni anno finanziario, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice stesso e da destinarsi altresì alla previdenza complementare in ragione di quanto incassato nell'anno precedente.
   Tale importo, definito per ogni operatore di Polizia Locale, al lordo delle spese di gestione del fondo, sarà determinato dalla Giunta Comunale, in ragione di quanto effettivamente incassato nell'anno precedente.

3. La quantificazione annuale delle somme destinate alle finalità in argomento, in via previsionale e prudenziale, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione della destinazione dei proventi da sanzioni al CdS di cui all'art 208 dello stesso.

4. Le somme destinate al fondo sono stanziate annualmente in apposito capitolo di spesa relativo a ciascun esercizio finanziario e saranno oggetto di adeguamento in ragione dell'andamento della gestione finanziaria dell'ente, della variazione numerica nella dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune

5. Il servizio finanziario, previa determinazione di impegno di spesa, provvederà ad effettuare i versamenti a favore del Fondo Perseo-Sirio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo.

Articolo 5
MODALITA' PROCEDIMENTALI

1. Lo strumento di previdenza complementare è stato individuato in sede di sottoscrizione del CCNL 21/5/2018 delle Funzioni Locali nel "Fondo Perseo-Sirio" quale unico fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli Enti e nella quota da questi determinata e destinata a tale finalità.

2. La suddetta quota, in quanto incidente sulla spesa del personale del Comune, dovrà essere annualmente inserita e computata nella stessa, a cura del servizio finanziario.

3. Successivamente, con le modalità previste dal presente Regolamento, la somma verrà ripartita destinando la quota pro-capite a ciascun dipendente, per il cui calcolo sarà ininfluente la categoria giuridica o economica di appartenenza.

4. Tali somme verranno erogate in quota annuale l'anno successivo a quello di riferimento.

5. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento di funzionamento del Fondo Perseo – Sirio.

Articolo 6
CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente/Ufficiale di P.M., l'Ente sospenderà il versamento del contributo di cui al presente regolamento.

2. L'obbligo dell'ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente e nei casi disciplinati dal CCNL, salvo la facoltà di proseguire la partecipazione al fondo su base personale che dovrà essere comunicata all'Ente.

Articolo 7
TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del D Lgs 196/2003 e s.m.i. del Regolamento Europeo n 679/2016, al trattamento dei propri dati personale da parte del Comune di Canale, nonché del gestore del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Articolo 8
ENTRATA IN VIGORE E NORMA FINALE TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale che lo approva.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizione di legge, in particolare il Codice della strada e le norme contrattuali di riferimento vigenti
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.